



AVVISO PUBBLICO PER L'ISTITUZIONE DI UN ELENCO PER LA NOMINA DI COMPONENTI DEL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO ESTERNI ALLE SOCIETÀ DEL GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ

1. PREMESSE

- 1.1.** Con Determina Dirigenziale del 20.2.2025 (BSM-DEX-2025/1) Brescia Mobilità S.p.A. ("**Brescia Mobilità**" e/o la "**Società**") ha disposto di procedere alla pubblicazione di un avviso pubblico per la costituzione di un elenco di professionisti esterni alle società del Gruppo Brescia Mobilità ("**Elenco**") idonei a ricoprire ruoli nei Collegi Consultivi Tecnici ("**CCT**") – per conto di Brescia Mobilità, Brescia Trasporti S.p.A. e Metro Brescia Società a Responsabilità Limitata (al singolare la "**Stazione Appaltante**", al plurale le "**Stazioni Appaltanti**") – costituiti, nei casi di obbligatorietà di cui all'art. 215 e ss. del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii. (il "**D.Lgs. 36/2023**" e/o il "**Codice**"), in conformità con quanto previsto nel relativo Allegato V.2 (l' "**Allegato**") e nelle Linee Guida approvate con decreto del Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili del 17 gennaio 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2022 (le "**Linee Guida**").
- 1.2.** Le Stazioni Appaltanti si riservano la possibilità di ricorrere al presente Elenco nei casi di cui all'art. 218 del Codice.
- 1.3.** Con il presente avviso (l' "**Avviso**") si intendono acquisire qualificate candidature di professionisti, esterni al Gruppo Brescia Mobilità, da inserire nell'Elenco per la nomina dei componenti del CCT.
- 1.4.** Le Stazioni Appaltanti ricorrono all'Elenco per la nomina dei componenti "di parte" del CCT, in assenza di professionalità interne al Gruppo Brescia Mobilità in possesso di adeguata esperienza e qualificazione in relazione all'oggetto del contratto.
- 1.5.** Resta ferma la possibilità di utilizzare l'Elenco anche per la nomina dei componenti della controparte contrattuale nonché per la designazione del Presidente.
- 1.6.** Il CCT - che ha il compito di prevenire le controversie che possano insorgere nell'esecuzione dei contratti e/o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura, in modo da garantire l'indipendenza di giudizio e valutazione - sarà formato, a discrezione della Stazione Appaltante, da tre o cinque componenti, dotati di comprovata esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera, di cui uno con funzioni di Presidente.

1.7. L'Elenco sarà gestito in modalità telematica, raggiungibile all'indirizzo web: <https://www.bresciamobilita.it/fornitori/avvisi-di-gara>, a cui sarà possibile dalla relativa documentazione allegata.

1.8. Il Responsabile del procedimento è l'Arch. Vera Sabatti.

2. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

2.1. Ai sensi dell'art. 215 del Codice, la costituzione del CCT si rende obbligatoria “[...], - per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche, incluse quelle realizzate tramite contratti di concessione o di partenariato pubblico-privato, di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea [...]”.

2.2. Ai sensi dell'art. 218 del Codice, la costituzione dei CCT è facoltativa, per lavori di importo inferiore alle soglie europee, nonché per i contratti aventi ad oggetto servizi e forniture.

2.3. I CCT per i contratti delle Stazioni Appaltanti saranno costituiti con le modalità di cui all'Allegato.

2.4. Ai sensi dell'art. 1, co. 2, dell'Allegato, i componenti del CCT potranno essere scelti dalle parti di comune accordo, ovvero le parti potranno concordare che ciascuna di esse nomini uno o due componenti, individuati anche tra il proprio personale dipendente ovvero tra persone ad esse legate da rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione anche continuativa in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 dell'Allegato, e che il Presidente sia scelto dai componenti di nomina di parte. Nel caso in cui le parti non trovino un accordo sulla nomina del Presidente si applica quanto previsto al secondo periodo del sopra richiamato comma.

2.5. Relativamente alla determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti del CCT si applicano le disposizioni di cui all'art. 1 dell'Allegato nonché – nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo dell'art. 1, co. 6, dell'Allegato – le Linee Guida.

3. EFFICACIA E DISPOSIZIONI GENERALI

3.1. La costituzione dell'Elenco è resa nota mediante la pubblicazione di un avviso pubblico sul sito istituzionale delle Stazioni Appaltanti e sulla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici.

3.2. Le Stazioni Appaltanti potranno ricorrere all'Elenco decorsi 15 (quindici) giorni a partire dalla data di pubblicazione dell'Avviso.

3.3. Per quanto non regolato dall'Avviso si rinvia alle disposizioni del Codice.

3.4. L'Elenco non ha una scadenza e l'iscrizione è ammessa senza limiti temporali.

3.5. Gli operatori economici che intendano iscriversi all'Elenco possono presentare istanza in qualsiasi momento durante il periodo di efficacia del medesimo.

- 3.6.** L'iscrizione all'Elenco ha validità indeterminata a decorrere dalla data di ricezione della **"Comunicazione di esito positivo del procedimento di iscrizione"**, a condizione che in capo professionista perduri il possesso dei requisiti richiesti.
- 3.7.** In ogni caso, le disposizioni di cui all'Avviso debbono intendersi sostituite, modificate, abrogate, ovvero disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative e/o regolamentari.
- 3.8.** Resta salva la facoltà, in capo a Brescia Mobilità di interrompere la efficacia dell'Elenco, rendendo nota tale intenzione agli iscritti.
- 3.9.** L'eventuale modifica dell'Avviso - conseguente all'inserimento, modifica o eliminazione di prescrizioni, Sezioni, Sottosezione, requisiti di iscrizione – comporterà:
- I. la pubblicazione della versione aggiornata dell'Avviso sul profilo istituzionale della Società;
 - II. la segnalazione, con le modalità di cui al successivo art. 11, dell'aggiornamento dell'Avviso a tutti i soggetti iscritti ed in fase di iscrizione; in tal caso, il soggetto iscritto o in fase di iscrizione potrà, se interessato, aggiornare la relativa iscrizione o integrare la documentazione trasmessa ai fini della iscrizione.

4. SEZIONI E SOTTOSEZIONI DELL'ELENCO

- 4.1.** L'Elenco sarà composto ed organizzato in due sezioni denominate, rispettivamente, "*Presidente CCT*" e "*Membro CCT*" (le "**Sezioni**") ciascuna, composta ed organizzata nelle seguenti sottosezioni (le "**Sottosezioni**"):
- A.** ingegneri e architetti;
 - B.** giuristi;
 - C.** economisti.
- 4.2.** Nelle Sezioni e relative Sottosezioni confluiranno le candidature di professionisti esterni idonei ad essere nominati quali componenti del CCT per conto delle Stazioni Appaltanti, in base al possesso dei requisiti di esperienza e qualificazione professionale previsti al successivo articolo 5.

5. REQUISITI

5.1. Requisiti di ordine generale

- 5.1.1.** I soggetti richiedenti l'iscrizione nell'Elenco (il "**Richiedente**"), ai fini dell'iscrizione e della

eventuale nomina nel CCT, devono essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale:

- a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell'Unione Europea, oppure cittadinanza di uno Stato diverso da quelli appartenenti all'Unione Europea qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 38 del Decreto Legislativo 30.3.2001, n. 165 e ss.mm.ii. (il "**D.Lgs. 165/2001**");
- b) godimento dei diritti civili e politici, anche nello Stato di provenienza o di appartenenza;
- c) non essere stato/a licenziato/a per motivi disciplinari presso Enti Locali o presso Società Pubbliche o Private con provvedimento definitivo
- d) assenza di provvedimenti disciplinari da parte dell'Albo/Ordine/Registro di appartenenza;
- e) assenza delle cause di ineleggibilità e di decadenza previste dagli articoli 2382 e 2399 del Codice Civile
- f) non pendenza, nei propri confronti, di procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 6 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii. o di una delle cause ostative previste dall'articolo 67 e dall'articolo 76, comma 8, del medesimo D.Lgs.;
- g) assenza di procedimenti penali in corso, di sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, ovvero di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del Codice di Procedura Penale, per aver commesso uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- h) non trovarsi in una delle cause di esclusione di cui all'artt. 94 e 95 del Codice, per quanto applicabile;
- i) insussistenza delle cause ostative di cui all'art. 53, comma 16-*ter*, del D.Lgs. 165/2001, per quanto applicabile;
- j) assenza di condanna, con sentenza passata in giudicato, a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- k) aver preso visione del Decreto Legislativo 8.4.2013, n. 39 e ss.mm.ii., e non trovarsi in alcuna delle cause di inconfiribilità e di incompatibilità di cui al medesimo D.Lgs.
- l) assenza di ogni ulteriore causa di ineleggibilità, incompatibilità e di decadenza prevista

dalla normativa vigente in materia;

5.1.2. In ogni caso, ai sensi dell'art. 2, co. 3, dell'Allegato, non potranno essere nominanti componenti del CCT coloro che, rispetto al contratto oggetto della nomina:

- a) si trovino in situazione di conflitto d'interesse ai sensi dell'articolo 16 del Codice;
- b) versino in una situazione d'incompatibilità ai sensi dell'articolo 53 del D. Lgs.165/2001 o abbiano svolto, per la parte pubblica o per l'operatore economico, attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione dell'esecuzione o dei lavori in relazione al contratto di appalto o alle sue fasi pregresse, salvo che l'attività sia stata svolta nell'ambito di organi collegiali consiliari;
- c) con riferimento al ruolo di Presidente, abbiano svolto con riguardo alle prestazioni oggetto dell'affidamento, attività di collaborazione nel campo giuridico, amministrativo o economico per una delle parti;
- d) abbiano svolto l'incarico di consulente tecnico d'ufficio.

5.1.3. In ogni caso, ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato, ogni componente del CCT non può ricoprire più di cinque incarichi contemporaneamente e comunque non può svolgere più di 10 incarichi ogni due anni.

5.2. Requisiti professionali dei componenti

Possono iscriversi, rispettivamente per le Sezioni e relative Sottosezioni di cui al precedente art. 4, le persone fisiche in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti professionali.

5.2.1. Nel caso di ingegneri e architetti:

- a) assunzione di significativi incarichi, nell'ambito di appalti sopra soglia europea e proporzionati all'incarico da assumere, di responsabile unico del procedimento, di direttore dei lavori, coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, collaudatore e di presidente di commissione per l'accordo bonario ovvero di ausiliario del magistrato o consulente tecnico di parte in contenziosi dei lavori pubblici, di commissario di gara o progettista, o coordinatore in fase di progettazione, nell'ambito di affidamenti di contratti di lavori pubblici di importo superiore alle soglie europee; patrocinio o assistenza di parte pubblica o privata in contenziosi amministrativi o civili nel settore dei lavori pubblici;

- b) dirigente o funzionario ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (il "**D.Lgs. 165/2001**"), o di stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del Codice con competenza nelle materie attinenti all'ingegneria e all'architettura;
- c) componente del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
- d) professore universitario di ruolo nelle materie attinenti alla legislazione delle opere pubbliche e nelle materie tecniche attinenti all'ingegneria e all'architettura;
- e) iscrizione ai rispettivi albi professionali con significativa esperienza documentabile attraverso lo svolgimento di incarichi indicati alla lettera a).

5.2.2. Nel caso di giuristi:

- a) assunzione di significativi incarichi, nell'ambito di appalti sopra soglia europea e proporzionati all'incarico da assumere, di responsabile unico del procedimento, di presidente di commissione per l'accordo bonario ovvero di ausiliario del magistrato in contenziosi dei lavori pubblici, di commissario di gara, nell'ambito di affidamenti di contratti di lavori pubblici di importo superiore alle soglie europee; patrocinio o assistenza di parte pubblica o privata in contenziosi amministrativi o civili nel settore dei lavori pubblici;
- b) dirigente o funzionario ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, o di stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del Codice con competenza nelle materie giuridiche;
- c) componente del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
- d) professore universitario di ruolo nelle materie giuridiche;
- e) iscrizione al rispettivo albo professionale con significativa esperienza documentabile attraverso lo svolgimento di incarichi indicati alla lettera a).
- f) possesso della qualifica di magistrato ordinario, amministrativo o contabile;
- g) possesso della qualifica di avvocato dello Stato;
- h) prefetto e dirigente della carriera prefettizia non in sede da almeno due anni, anche se già collocati a riposo;

5.2.3. Nel caso di economisti:

- a) assunzione di significativi incarichi, nell'ambito di appalti sopra soglia europea e

proporzionati all'incarico da assumere, di responsabile unico del procedimento, di presidente di commissione per l'accordo bonario ovvero di ausiliario del magistrato in contenziosi dei lavori pubblici, di commissario di gara, nell'ambito di affidamenti di contratti di lavori pubblici di importo superiore alle soglie europee; patrocinio o assistenza di parte pubblica o privata in contenziosi amministrativi o civili nel settore dei lavori pubblici;

- b) dirigente o funzionario ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, o di stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del Codice con competenze nelle materie economiche;
- c) componente del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
- d) professore universitario di ruolo nelle materie economiche;
- e) iscrizione al rispettivo albo professionale con significativa esperienza documentabile attraverso lo svolgimento di incarichi indicati alla lettera a).

5.2.4. Il possesso di uno o più requisiti professionali di cui ai precedenti commi 5.2.1., 5.2.2, 5.2.3. dovrà essere comprovato:

- a) ai fini dell'iscrizione alla sezione "*Membro CCT*", per un periodo minimo di **5 (cinque) anni**;
- b) ai fini dell'iscrizione alla sezione "*Presidente CCT*", per un periodo minimo di **10 (dieci) anni**;

5.2.5. I requisiti di cui al presente art. 5 devono essere posseduti dal Richiedente alla data di presentazione dell'istanza di iscrizione nell'Elenco e permanere per tutto il periodo di iscrizione, pena la cancellazione dall'Elenco e, in caso di nomina, comunque fino alla conclusione dell'incarico medesimo.

6. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

6.1. Il Richiedente presenta l'istanza di iscrizione all'Avviso - formulata utilizzando il modello Allegato

1) *Fac-Simile istanza di iscrizione* - con l'indicazione delle Sezioni e Sottosezioni in cui intende iscriversi (l'"**Istanza**").

6.2. All'Istanza devono essere allegati, pena di inammissibilità della stessa, i seguenti documenti:

(a) dichiarazione, resa secondo il modello Allegato 2) "*Fac-Simile dichiarazione sostitutiva cumulativa del possesso dei requisiti*", in ordine al possesso dei requisiti di comprovata

professionalità e competenza previsti dall'Avviso;

(b) *curriculum vitae* in formato europeo, datato, sottoscritto e nella forma di autocertificazione, ex d.P.R. 445/2000, da cui risulti, oltre il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al precedente art. 5.2., la dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del GDPR e del D.Lgs. 196/2003.

6.3. L'Istanza dovrà essere inviata esclusivamente in via telematica attraverso la piattaforma telematica di *E-procurement* in uso presso il Gruppo Brescia Mobilità (la "**Piattaforma**"), previa registrazione per l'ottenimento delle credenziali; non saranno ammesse le istanze presentate o pervenute con modalità diverse. Le informazioni sulle modalità di iscrizione alla Piattaforma sono reperibili al sito www.bresciamobilita.it, sezione "*Accredito Fornitori*".

7. VALUTAZIONE DELLE ISTANZE ED ISCRIZIONE NELL'ELENCO

7.1. Potranno essere iscritti nell'Elenco i Richiedenti che abbiano presentato l'istanza di iscrizione secondo le modalità, i termini e le condizioni di cui all'Avviso.

7.2. È consentita la presentazione dell'Istanza per una o più Sezioni e Sottosezioni, purché in possesso dei relativi requisiti prescritti.

7.3. A seguito di valutazione in merito alle dichiarazioni rese nell'Istanza, il Richiedente sarà inserito nelle Sezioni e Sottosezioni oggetto della richiesta.

7.4. Ogni Istanza sarà esaminata secondo l'ordine progressivo di presentazione, solo se corredata da tutte le dichiarazioni previste dal presente Avviso.

7.5. Qualora la documentazione presentata non risulti completa o esauriente, l'istruttoria per l'iscrizione verrà sospesa, previo avviso al Richiedente che dovrà fornire i richiesti chiarimenti e/o integrazioni. In questo caso, il termine per la conclusione dell'istruttoria riprenderà a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione integrativa o modificata. Il mancato riscontro alla richiesta di chiarimenti e/o integrazioni entro 30 (trenta) giorni dalla data di trasmissione della stessa comporterà **l'automatica decadenza dell'istanza e, conseguentemente, del procedimento di iscrizione.**

7.6. L'esito dell'istruttoria sulla Istanza è comunicato al Richiedente entro un tempo massimo di 30 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data di presentazione dell'Istanza o dall'avvenuta ultima eventuale integrazione alla stessa a seguito di richiesta della Stazione Appaltante.

7.7. L'iscrizione nell'Elenco non costituisce, in alcun modo, graduatoria di merito e non comporta per

gli iscritti il diritto ad essere affidatario di incarichi, né determina l'instaurazione di alcun rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato con le Stazioni Appaltanti.

7.8. L'Elenco verrà pubblicato e sarà consultabile sul sito internet della Società all'indirizzo <https://www.bresciamobilita.it/fornitori/avvisi-di-gara>.

7.9. Brescia Mobilità si riserva il diritto di richiedere in qualsiasi momento la produzione di documentazione ulteriore in ordine al possesso dei requisiti dichiarati in sede di iscrizione.

8. NOMINA DEI MEMBRI DEL CCT

8.1. L'eventuale affidamento a professionisti esterni iscritti all'Elenco di incarichi di Membro CCT "di parte" della Stazione Appaltante avverrà mediante provvedimento adottato dalla medesima Stazione Appaltante titolare del contratto.

8.2. La nomina sarà comunicata all'affidatario dell'incarico all'indirizzo di P.E.C. fornito in sede di iscrizione all'Elenco.

8.3. Al momento dell'accettazione, l'affidatario deve dichiarare l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui al precedente art. 5.1.3. e confermare - oltre il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 5 già dichiarati in sede di iscrizione all'Elenco – di non trovarsi nella fattispecie di cui precedente comma 5.1.4.

9. VARIAZIONE DATI E REQUISITI E CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

9.1. I professionisti iscritti e i professionisti in corso iscrizione hanno l'obbligo di comunicare tutte le eventuali variazioni che dovessero intervenire, sia con riferimento ai propri dati sia con riferimento ai requisiti che hanno consentito l'iscrizione all'Elenco.

9.2. La comunicazione di cui al precedente comma deve essere effettuata entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data in cui le variazioni si sono verificate.

9.3. L'omessa o tardiva segnalazione delle variazioni di cui ai precedenti commi darà luogo, nel caso di soggetti già iscritti, al provvedimento di sospensione della qualificazione e, nel caso di operatori economici non ancora qualificati, alla sospensione del relativo procedimento di iscrizione.

9.4. Qualsiasi variazione, anche in mancanza di comunicazione di parte, potrà comunque comportare una modifica d'ufficio dell'iscrizione del professionista.

9.5. In ogni caso, l'iscritto ha altresì l'obbligo di aggiornare l'iscrizione con l'eventuale

documentazione divenuta obsoleta e non conforme alle variazioni.

10. MODIFICA DELLE SEZIONI E SOTTOSEZIONI E CANCELLAZIONE DEGLI ISCRITTI DALL'ELENCO

10.1. Brescia Mobilità ha facoltà di procedere:

(a) con la sospensione - per un periodo di tempo definito discrezionalmente da Brescia Mobilità - qualora sia stata accertato che il professionista iscritto all'Elenco:

- 1) abbia avuto una condotta tale da turbare gravemente la normalità dei rapporti contrattuali in essere con Brescia Mobilità o con altre società del Gruppo Brescia Mobilità;
- 2) abbia in corso una vertenza giudiziaria con una delle società del Gruppo Brescia Mobilità;
- 3) abbia rifiutato n. 2 incarichi consecutivi senza giustificato motivo;
- 4) abbia omesso ovvero ritardato la segnalazione delle variazioni e/o l'invio dei documenti di cui al precedente art. 9;

l'atto di sospensione è efficace fintantoché non siano venuti meno i motivi che l'abbiano determinato.

(b) con la cancellazione del professionista iscritto all'Elenco qualora:

- 1) perdita anche di uno solo dei requisiti di cui al precedente art. 5;
- 2) su richiesta, tramite PEC, del professionista iscritto;
- 3) sopravvenienza di una causa di esclusione dai pubblici appalti secondo la legislazione vigente, ivi compreso gli artt. 94 e 95 del Codice;
- 4) dichiarazioni mendaci rese in fase di presentazione della domanda di iscrizione, fermo restando, in ogni caso, quanto stabilito all'art. 71, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 s.m.i. in tema di irregolarità od omissioni non costituenti falsità, per le quali il professionista sarà tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione;
- 5) emissione, da parte della competente Prefettura, di comunicazioni negative riguardanti il professionista ai sensi del Decreto Legislativo n.159 del 2011 e s.m.i.;
- 6) in ogni altro caso la Stazione Appaltante ritenga necessaria, con adeguata motivazione, la cancellazione del professionista dall'Elenco.

- 10.2.** Qualora la sospensione sia stata disposta per omessa o ritardata segnalazione delle variazioni, la stessa non potrà, comunque, eccedere l'anno; il perdurare del mancato invio dei documenti per tutto il periodo di sospensione comporterà la cancellazione dall'Elenco; per tutta la durata della sospensione è preclusa la presentazione di nuova istanza di iscrizione.
- 10.3.** Il soggetto nei cui confronti sia stata disposta la cancellazione dall'Elenco non potrà presentare nuova Istanza prima che sia venuta meno la causa che ha determinato l'adozione dell'atto di cancellazione.
- 10.4.** Il soggetto nei cui confronti sia stato disposto un atto di cancellazione non potrà presentare nuova istanza di iscrizione all'Elenco prima che sia decorso 1 (uno) anno dalla data di adozione dell'atto di cancellazione qualora disposto ai sensi del precedente comma 10.1, lettera (b), punto 2.
- 10.5.** Gli atti di sospensione e/o cancellazione dall'Elenco verranno comunicati con le modalità di cui al successivo art. 11, con espressa indicazione dei motivi che ne hanno determinato l'adozione.
- 10.6.** Il soggetto nei cui confronti sia stato disposto un atto di sospensione e/o cancellazione può presentare, ai fini dell'eventuale revoca, apposita istanza con la quale dichiara il venir meno delle cause che ne hanno determinato l'adozione, fornendo gli elementi necessari al fine di comprovare quanto affermato. In ogni caso, l'eventuale revoca degli atti di sospensione e/o cancellazione verrà comunicata con le modalità di cui al successivo art. 11.

11. COMUNICAZIONI

- 11.1.** Tutte le comunicazioni della Stazione Appaltante, ivi inclusi la comunicazione di avvenuta iscrizione o l'eventuale rigetto dell'Istanza, si considerano validamente effettuate tramite PEC all'indirizzo comunicato dal Richiedente all'atto di presentazione dell'Istanza.
- 11.2.** La mancata consegna di comunicazioni al Richiedente, per errata indicazione o per mancato aggiornamento dell'indirizzo PEC da parte di quest'ultimo, solleva la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

12. CHIARIMENTI E TRATTAMENTO DATI

- 12.1.** Qualora il Richiedente abbia necessità di porre dei quesiti inerenti alla procedura di iscrizione, potrà rivolgersi all'Ufficio Appalti di Brescia Mobilità, all'attenzione del Dott. Stefano Senatore,



all'indirizzo di posta elettronica certificata: bsmobacquisti@legalmail.it.

12.2. I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del regolamento UE n. 2016/679, esclusivamente nell'ambito del procedimento regolato dal presente avviso.

13. FORO COMPETENTE

I diritti e le obbligazioni delle parti derivanti dall'applicazione del presente Avviso sono regolati dalla Legge italiana. Il Tribunale di Brescia ha competenza in via esclusiva a giudicare per eventuali controversie che dovessero derivare dal presente Avviso.

14. ALLEGATI

Sono parte integrante dell'Avviso i seguenti allegati:

1. Allegato 1): *Fac-Simile istanza di iscrizione* ;
2. Allegato 2): *Fac-Simile dichiarazione sostitutiva cumulativa del possesso dei requisiti*.

15. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dall'Avviso, si rimanda al “*Regolamento di Brescia Mobilità S.p.A. per il conferimento di incarichi di collaborazioni a soggetti esterni*”, per quanto compatibile e applicabile.

BRESCIA MOBILITÀ S.P.A.

IL RESPONSABILE UFFICIO APPALTI

Dott. Stefano Senatore

(Documento Informatico Firmato Digitalmente)